

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Proposta di legge 297

Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana). Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 “Norme in materia di promozione e attività nel settore dello spettacolo in Toscana”).

La legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 “Norme in materia di promozione e attività nel settore dello spettacolo in Toscana”), durante la sua attuazione, ha mostrato alcuni elementi di criticità, evidenziati dalla Nota informativa sull’attuazione delle politiche regionali del 22 aprile 2012, n. 22, che richiedono degli adeguamenti normativi specifici. Nell’attesa di una più organica revisione legislativa con il presente intervento di modifica si mira a dare immediata soluzione a degli elementi di particolare criticità emersi in questi cinque anni di vigenza della legge.

La prima criticità riguarda il procedimento di riconoscimento delle strade, in quanto l’aggregazione del cinquantuno per cento degli operatori economici e degli enti locali dei territori interessati, richiesta per integrare almeno due delle condizioni cui è attualmente subordinata la presentazione dell’istanza di riconoscimento delle strade, si è rivelata di difficile realizzazione: si interviene perciò modificando l’articolo 3, comma 4 della l.r. 10/2008 eliminando la condizione contenuta nella lettera a), comma 4, dell’articolo 3 e subordinando l’istanza di riconoscimento ad una sola delle condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell’articolo 3.

La seconda criticità è stata riscontrata nella rigidità dei criteri di ripartizione degli stanziamenti, prevista secondo priorità decrescente. In conseguenza di tale previsione, i comitati di gestione già costituiti che, nel corso degli anni, hanno realizzato gli interventi considerati dalla legge e dal relativo bando di attuazione come prioritari, non hanno potuto completare le proprie azioni integrate poichè sugli interventi previsti per esse non erano stanziati risorse sufficienti: a tal fine viene modificato l’articolo 5, comma 1 della l.r. 10/2008. Viene sostituito l’articolo 10 della l.r. 10/2008 che riguarda la clausola valutativa ritenendo opportuno, ai fini del monitoraggio degli effetti delle modifiche che si apportano alla l.r. 10/2008, integrarla con elementi più puntuali.

Infine sono stati apportati al titolo e all’articolo 8 della l.r. 10/2008 degli aggiustamenti normativi.